



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 126 del 15-11-2024

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del territorio comunale in caso di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale per la stagione invernale 2024/2025

Valutata

- la necessità di istituire lungo alcune vie comunali l'obbligo a circolare con catene o pneumatici invernali montati, in caso di condizioni meteorologiche avverse, che determinino precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla carreggiata stradale;
- la necessità di garantire la sicurezza ed incolumità di persone e cose ed una circolazione stradale ordinata anche al verificarsi delle condizioni meteorologiche avverse sopra descritte.

Vista l'Ordinanza n. 381/2024 - prot. 18762 di Vi.abilità srl, pervenuta al protocollo comunale n. 15455 del 07/11/2024, avente ad oggetto "Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale, lungo le SS.PP. varie in Comuni vari della Provincia di Vicenza.

Visti :

- gli artt. 5, 6, e 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 91 del vigente Statuto Comunale come pubblicato sul BUR n. 43 del 03/05/1996;
- il Decreto n. 5 in data 28/06/2024 del Sindaco

Per le motivazioni sopra indicate

ORDINA

in caso di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale

L'obbligo a tutti i veicoli di circolare **con catene o pneumatici invernali montati** sulle strade:
via Vallugana, via G. Faggin, via Balzarin, via Valdilonte, via Montecchi, via piazza Torreselle, via Bellavista, Via Lombarda, Via Cogolla Alta, Via Grumello Alta, Via Brasco, Via Ferrabosco, via Dani, via Cereo, via piazza Ignago, via F. Baracca, via Povolare, via Zovo, via Terosse, via Magnaboschi, via Torre, via S. Lorenzo, via Rossioni e via Capanizza.

La presente ordinanza ha validità dalla pubblicazione della presente all'albo fino al 30 Aprile 2025.

DISPONE

1. Il presente provvedimento viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Comunale nonché divulgato secondo i modi consueti, mediante apposizione della relativa segnaletica ed avvisi affissi sul territorio.
2. La trasmissione di copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogeno ed Isola Vicentina.

3. Gli organi di polizia sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

4. Le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone o cose, conseguenti alle inadempienze stesse.

Avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può promuovere ricorso ai sensi della legge n. 1034/1974 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge (art. 3, c. 4 L. n. 241/1990) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento in copia:

- c/o sede;
- al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno e Isola Vicentina;
- alla Stazione Carabinieri di Malo (VI).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. – ECOLOGIA - PATRIMONIO
Francesco Toniolo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)